

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 7/CGF

(2010/2011)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 64/CGF – RIUNIONE DEL 6 NOVEMBRE 2009

Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Nicolò Schillaci, Prof. Pierfrancesco Grossi, Prof. Paolo Tartaglia - Componenti; Dott. Raimondo Catania – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DELL’A.C.D. JUNIOR CAMP AREZZO FA AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. ZERBINI UMBERTO;
- AMMENDA DI €1.000,00 ALL’A.C.D. JUNIOR CAMP AREZZO FA;

INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, 10, COMMA 2, 40, COMMA 3 N.O.I.F., NONCHÉ DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMI 1 E 2 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 93, COMMA 1 N.O.I.F. – NOTA 7425/616 PF 07-08/SP/BLP DEL 15.5.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 17 CDN del 9.9.2009)

2) RICORSO DELL’A.S. OLIMPIA FIRENZE A.S.D. AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE PER ANNI 1 AL SIG. TRICARICO ANGELO, PRESIDENTE, ALL’EPOCA DEI FATTI, DELL’A.S. OLIMPIA FIRENZE A.S.D., PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT.1, COMMA 1E 10, COMMA 2 C.G.S., ART. 40, COMMA 3 NOIF E ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 91, COMMA 1 NOIF;
- AMMENDA DI €2.000,00 ALLA RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S., PER RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO DIRIGENTE,

INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA 7425/616PF/07/-08/SP/BLP DEL 15.5.2009 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 17/CDN del 9.9.2009)

Con distinti reclami il Sig. Zerbini e lo Junior Camp Arezzo FA nonché il Sig. Tricarico e l’AS Olimpia Firenze ASD hanno impugnato la decisione con la quale la Commissione Disciplinare Nazionale ha inflitto le sanzioni sportive, rispettivamente, ai primi, di mesi 6 di inibizione e di € 1.000,00 di ammenda ed ai secondi di anni 1 di inibizione e di €2.000,00 di ammenda.

Il Sig. Zerbini e lo Junior Camp Arezzo FA lamentano l'ingiustizia della pronuncia reiterando le eccezioni sollevate nel corso del procedimento di primo grado. Ne denunciano pertanto la nullità derivante a sua volta dalla nullità del deferimento, alla luce della difformità tra la contestazione ed i fatti posti a fondamento della stessa, nonché la omessa motivazione circa la contestazione di un fatto nuovo.

Sostengono difatti che sarebbe stata effettuata una richiesta di tesseramento ordinaria e non in deroga, tale, pertanto, da una parte, da non determinare la violazione dell'art. 40, comma 3, N.O.I.F., dall'altra, invece, la violazione del diritto di difesa.

Denunciano ancora l'illogicità e contraddittorietà della motivazione causata dall'erronea ricostruzione dei fatti in quanto l'unico responsabile della vicenda si sarebbe dovuto considerare il Comitato Regionale Toscana che ha dapprima autorizzato il tesseramento salvo poi revocarlo.

In via subordinata, lamentano la eccessività della sanzione in presenza di comportamenti determinati da errore scusabile ed asseritamente ascrivibili a buona fede e ne chiedono la riduzione.

Il Sig. Tricarico e l'AS Olimpia Firenze ASD, dal canto loro, deducono invece che non sarebbe sussistito alcun obbligo a proprio carico discendente solo dall'avvenuto tesseramento del calciatore, che comunque la residenza del minore sarebbe stata effettiva ed infine che la sanzione sarebbe eccessiva.

Questa Corte, disposta preliminarmente la riunione dei procedimenti, attese la evidente connessione oggettiva, anche in virtù della originaria unicità dell'atto di deferimento, li rigetta ritenendo infondate le censure sollevate nei confronti della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, immune da vizi logici e giuridici.

Per quanto riguarda la posizione del Sig. Zerbini e dello Junior Camp Arezzo FA, questa Corte ritiene che la Commissione Disciplinare Nazionale abbia correttamente ritenuto irrilevante l'eccezione di nullità del deferimento in quanto la denunciata mera imprecisione, che altra valenza non può assumere anche per quanto si dirà a breve, non ha impedito ai reclamanti né di difendersi dagli addebiti agli stessi ascritti, risultanti anche dalla documentazione versata in atti, né di prendere puntualmente posizione sugli stessi.

È chiaro, pertanto, così come osservato dalla Commissione Disciplinare Nazionale, che, il richiamo dell'art. 40, comma 3, N.O.I.F. – ancorché non ipotizzabile nel caso di specie – accanto a quello dell'art. 1 C.G.S., non è idoneo a rendere il deferimento nullo, osservandosi inoltre che in presenza di soggetto non tesserabile in via assoluta (come nel caso di specie), la richiesta di tesseramento, indipendentemente dalla sua natura, determina un fatto illecito e quindi la violazione dell'art. 1 C.G.S..

L'ulteriore motivo di impugnazione, con il quale viene denunciata l'illogicità della decisione per non essere stato individuato il Comitato Regionale Toscana quale esclusivo responsabile dell'accaduto a causa dell'erroneo rilascio dell'autorizzazione, che comunque non legittima un'istanza improponibile, oltre che palesemente infondato, viene ampiamente superato dalla preliminare richiesta di tesseramento effettuata dai deferiti, di per sé sufficiente ad integrare l'illecito contestato.

Le sanzioni inflitte sono da ritenersi più che congrue e strettamente correlate alla natura degli interessi coinvolti, ai soggetti tutelati ed alla notevole esperienza in campo di settore giovanile della quale i reclamanti si sono vantati.

Per quanto riguarda la posizione del Sig. Tricarico e dell'Olimpia Firenze, la Commissione Disciplinare Nazionale ha correttamente rilevato una serie di comportamenti illeciti riferibili al primo, consistiti nel tentativo di tesseramento del minore Pristerà anche attraverso l'effettuazione di appositi cambi di residenza ma comunque in assenza dei requisiti minimi richiesti dalla normativa federale.

Tali fatti sono poi aggravati dal dichiarato disinteresse della normativa federale di riferimento e delle questioni legate ai giovani tesserati, affidate a soggetti sconosciuti.

In merito alla invocata insussistenza dell'obbligo di controllo per la asserita inesistenza del tesseramento del giovane calciatore, è opportuno tenere presente che la Federazione riconosce al

minore una tutela forte che fa scaturire effetti sin dal momento in cui si verifica il contatto sociale finalizzato al tesseramento e, nella specie, determina l'insorgere del richiamato obbligo in capo al Presidente sin da quando il giovane lascia la propria abitazione per intraprendere l'avventura sportiva.

Tali considerazioni fanno ritenere pertanto acclarata la responsabilità dei deferiti e corretta la quantificazione della sanzione.

Per questi motivi la C.G.F. riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 1), 2) come sopra proposti rispettivamente dall'A.C.D. Junior Camp Arezzo FA di Arezzo e dall'A.S. Olimpia Firenze A.S.D. di Firenze li respinge.

Dispone addebitarsi le tasse reclamo.

3) RICORSO DELL'A.C. ESTE S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 700,00 INFLITTAGLI SEGUITO GARA ESTE/DOMEGLIARA DEL 27.9.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 46 del 30.9.2009)

Con atto dell'1.10.2009, la società A.C. Este S.r.l. inoltrava preannuncio di reclamo con richiesta degli atti ufficiali manifestando l'intenzione di gravare la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale di cui al Com. Uff. n. 46 del 30.9.2009, con la quale veniva inflitta la sanzione dell'ammenda di € 700,00 alla reclamante, per avere, durante l'incontro Este/Domegliara del 30.9.2009, alla fine del primo tempo, al rientro negli spogliatoi, circa 20 persone non identificate ma chiaramente riconducibili alla società, profferito espressioni offensive ed ingiuriose all'indirizzo del Direttore di gara. Nella circostanza, inoltre veniva lanciato uno sputo che sfiorava il volto dell'Arbitro senza tuttavia colpirlo. Per avere propri sostenitori situati in tribuna, al quindicesimo minuto del secondo tempo e fino al termine della gara, profferito cori insultanti all'indirizzo dell'Arbitro.

Con successivo atto di questa Corte datato 2.10.2009, si provvedeva a trasmettere a mezzo comunicazione fax alla reclamante gli atti di gara che venivano ricevuti dall'A.C. Este in pari data.

Tanto premesso, preliminarmente la Corte osserva come il reclamo debba essere dichiarato inammissibile e ciò sulla scorta della seguente osservazione.

Il sodalizio sportivo a seguito dell'invio del preannuncio di reclamo, ometteva di presentare un appello motivato nei termini di rito così come previsto dal combinato disposto degli artt. 33 e 37, C.G.S. ovvero nel termine del settimo giorno successivo alla ricezione degli atti ufficiali.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall'A.C. Este S.r.l. di Este Padova).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4) RICORSO DELL'U.S. AMATORI MANZANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA GENERALE, DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, INFLITTAGLI SEGUITO RECLAMO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO DEL 23.1.2009 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 22/CDN del 25.9.2009)

5) RICORSO DEL SIG. GUMINI GIANCARLO (PRES. U.S. AMATORI MANZANO) AVVERSO LA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 1 AL RECLAMANTE;
- AMMENDA DI €500,00 ALLA U.S. AMATORI MANZANO,

INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DEL 23.1.2009, PER LE VIOLAZIONE DELL'ART. 30, COMMI 2, 3 E 4 STATUTO FEDERALE E ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMI 1 E 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 22/CDN del 25.9.2009)

6) RICORSO DELL'U.S. AMATORI MANZANO AVVERSO LA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DEL 23.1.2009, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4 COMMA 1 E 2, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA NELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 30, COMMI 2, 3 E 4 STATUTO FEDERALE E 1, COMMA 1 C.G.S., ASCRITTA AL SUO PRESIDENTE SIG. GIANCARLO GUMINI (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 22/CDN del 25.9.2009)

Il 24.3.2007 il signor Gumini Giancarlo, Presidente della società Amatori Manzano, presentava querela alla Stazione CC di Manzano sostenendo di essere stato aggredito dal signor Alberto Martincig, tesserato della società Cerneglons, nel corso della gara valevole per il campionato Amatori-Serie A1, disputatasi il 23.12.2006 tra la Cerneglons e la Amatori Manzano.

Il signor Gumini veniva pertanto deferito il 23.1.2009 dalla Procura Federale avanti alla Commissione Disciplinare Territoriale unitamente alla società Amatori Manzano per rispondere rispettivamente della violazione di cui all. art. 30, commi 2, 3 e 4, Statuto Federale (già art. 27, commi 2 e 4, Statuto Federale all'epoca vigente) ed art. 1, comma 1, C.G.S., nonché per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, C.G.S. (già art. 2, commi 2 e 3, C.G.S. all'epoca vigente).

La Commissione Disciplinare Nazionale (cfr. decisione del 7.5.2009) comminava al Gumini l'inibizione di anni 1 e l'ammenda di € 500,00 ed alla U.S. Amatori Manzano l'ammenda di € 500,00.

Proponeva appello avverso detta decisione la Procura Federale ritenendo erronea la sanzione comminata a carico della società U.S. Amatori Manzano, non avendo la Commissione Disciplinare Territoriale inflitto la penalizzazione di 3 punti in classifica prevista dall'art. 15, comma 1, lett. A, C.G.S..

Proponevano altresì impugnazione il signor Gumini e la società Amatori Manzano.

La Commissione Disciplinare Nazionale (cfr. Com. Uff. n. 22/CDN del 25.9.2009), in riforma della decisione di primo grado, accoglieva il reclamo proposto dalla Procura Federale ed in parziale modifica della decisione di primo grado infliggeva alla società Amatori Manzano la penalizzazione di 2 punti in classifica da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva.

Con separato provvedimento dichiarava improcedibili le impugnazioni del Gumini e della società Amatori Manzano stante il mancato invio ad opera del reclamante alla Procura Federale di copia dell'impugnazione stessa.

Avverso la suddetta decisione, sono state proposte tre distinte impugnazioni:

- la prima, dalla società Amatori Manzano, avverso la penalizzazione di 2 punti in classifica da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva;
- la seconda, sempre dalla società Amatori Manzano, avverso la dichiarazione di improcedibilità del reclamo proposto per ottenere l'annullamento dell'ammenda di €500,00;
- la terza, da parte del signor Gumini, avverso la dichiarazione di improcedibilità del reclamo proposto per ottenere l'annullamento della inibizione di anni 1 e l'ammenda di €500,00 alla società.

Nelle impugnazioni veniva contestata la dichiarata improcedibilità da parte della Commissione Disciplinare Nazionale poiché la Procura Federale non poteva costituire una controparte, in quanto essa costituiva un Organo Federale senza così necessità di effettuare l'invio di copia dei motivi di impugnazione.

Ancora non vi era stata alcuna violazione del vincolo di giustizia poiché era stata richiesta l'autorizzazione ed i termini perentori in cui doveva esercitarsi l'azione impedivano di attendere l'esito della richiesta; in considerazione altresì del fatto che, nel concreto, la querela era stata rimessa prima della conoscenza del provvedimento reiettivo della richiesta di autorizzazione stessa.

I tre distinti ricorsi stante la connessione oggettiva e soggettiva vengono riuniti.

Osserva la Corte come il rimedio proposto sia inammissibile.

Ed infatti, nel vigente Codice di Giustizia Sportiva non è ipotizzabile l'impugnazione avanti questa Corte di Giustizia del provvedimento della Commissione Disciplinare Nazionale, la quale ai sensi dell'art. 30, primo comma, è il Giudice di secondo grado deputato a conoscere le impugnazioni proposte per ottenere la riforma delle decisioni delle Commissioni Disciplinari Territoriali nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore Federale.

Ciò anche in considerazione che non è ammesso nell'ordinamento federale un terzo grado di giudizio, stante il chiaro tenore dell'art. 31 C.G.S. in base al quale questa Corte di Giustizia è Giudice di II grado avverso i provvedimenti della Commissione Disciplinare Nazionale

La C.G.F. riuniti preliminarmente i ricorsi n. 4), 5) e 6) come sopra proposti rispettivamente dall'U.S. Amatori Manzano di Manzano (Udine), dal signor Gumini Giancarlo e dall'U.S. Amatori Manzano li dichiara inammissibili.

Dispone addebitarsi le tasse reclamo.

7) RICORSO DELL'ATLETICO TRIVENTO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €1.800,00 E DIFFIDA, INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ATLETICO TRIVENTO/SANTEGIDIESE DELL'11.10.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 54 del 14.10.2009)

La delibera indicata in epigrafe ha per oggetto l'incontro Atletico Trivento/Santegidiese dell'11.10.2009, al termine del quale due persone, non identificate ma chiaramente riconducibili alla società ospitante, avrebbero rivolto agli ufficiali di gara, mentre essi stavano rientrando nello spogliatoio, espressioni gravemente offensive ed intimidatorie. Inoltre i sostenitori della medesima compagine avrebbero intonato cori comportanti denigrazione per motivi di razza all'indirizzo di un calciatore di colore della squadra avversaria, in quel momento riverso a terra dopo un contrasto di giuoco ed avrebbero altresì, per tutta la durata del secondo tempo, rivolto ad uno degli assistenti arbitrali insulti e minacce. Infine un assembramento ostile di essi avrebbe indirizzato, loro all'uscita dall'impianto sportivo dell'auto con a bordo la terna arbitrale, espressioni dal contenuto gravemente offensivo e sferrato nella stessa circostanza un violento calcio alla portiera della vettura.

La società ricorrente chiede l'annullamento della diffida ed una riduzione della ammenda, prospettando una motivazione che si rivela priva di pregio sia in punto di fatto che sotto il profilo giuridico. Il reale svolgimento della intera vicenda, che si articola in una serie di quattro distinti e convergenti episodi, trova, infatti, indubbia conferma tanto nel rapporto arbitrale, quanto nel supplemento di esso, quanto infine nel rapporto stilato dall'assistente arbitrale. Ed è appena il caso di ricordare la peculiare efficacia probatoria loro attribuita dall'art. 35 C.G.S..

Inoltre, l'assenza di adeguate barriere protettive e di separazione fra gli atleti ed il pubblico, se indubbiamente consente agli ufficiali di gara una più viva e forte percezione delle manifestazioni di dissenso e/o di critica da parte degli spettatori, non può in alcun modo costituire né una esimente, né una circostanza attenuante per gli illeciti eventualmente commessi da questi ultimi, dai quali semmai sarebbe lecito attendersi una più civile e composta reazione nelle ipotesi di uno svolgimento della gara non conforme alle proprie aspettative ed ai propri desideri. Quanto alla definizione di razzista riferita dall'arbitro per stigmatizzare l'ululato emesso da alcuni dei presenti nei confronti dell'unico calciatore di colore che partecipava alla partita, si tratta di un comportamento che non può in alcun caso ricondursi ad una manifestazione di mero dissenso o di critica, di disappunto o di

delusione, ma che, anche qualora fosse stata omessa nel rapporto arbitrale, sarebbe stata inevitabilmente valutata come tale da parte del giudice sportivo, chiamato successivamente a pronunciarsi negativamente sulla vicenda *de qua agitur*.

Né, più in generale, può considerarsi alla stregua di un titolo di merito la circostanza che nella specie si sia trattato di manifestazioni meramente verbali, mai accompagnate da atti diversamente qualificanti. La condotta in questione corrisponde innanzi tutto all'elementare comportamento richiesto a tutti coloro che partecipano od assistono ad un evento sportivo, indipendentemente cioè dal suo esito e dalle modalità del suo svolgimento. Ma soprattutto trova in linea di fatto una inequivoca e sintomatica smentita nella opportuna precauzione usata dai Carabinieri, che con una volante hanno ritenuto opportuno scortare l'auto degli ufficiali di gara sino all'ingresso della superstrada per Isernia.

Sulla base delle considerazioni che precedono, pertanto, il ricorso appare privo di fondatezza..

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'Atletico Trivento S.r.l. di Trivento (Campobasso).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

8) RICORSO DELL'A.S.D. CYNTHIA AVVERSO LE SANZIONI:

- **SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER 6 GARE EFFETTIVE DA DISPUTARSI IN CAMPO NEUTRO ED A PORTE CHIUSE;**
- **AMMENDA DI €5.000,00 ALLA RECLAMANTE,**

SEGUITO GARA COPPA ITALIA DILETTANTI CYNTHIA/BOVILLE ERNICA DEL 21.10.09 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 15 del 23.10.2009)

La A.S.D. Cynthia ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale con la quale, in relazione alla gara di Coppa Italia del 21.10.2009 contro il Boville Ernica, era stata inflitta la squalifica del campo di giuoco per 6 gare effettive da disputarsi in campo neutro ed a porte chiuse e la ammenda di €5.000,00, nonché si obbligava la società al risarcimento dei danni provocati all'autovettura di proprietà del Direttore di gara affidata, all'arrivo presso l'impianto sportivo, alla responsabilità di custodia del Dirigente della società locale addetto agli Ufficiali di gara. La sanzione era stata decisa a carico della società dal Giudice Sportivo "per avere propri sostenitori, nella fase finale del secondo tempo, dopo la realizzazione di una rete da parte della squadra avversaria, lanciato un sasso del peso di circa 1 Kg contro un Assistente Arbitrale colpendolo al torace, procurandogli forte dolore e determinandone al termine della gara – comunque conclusa dall'Assistente Arbitrale – la necessità, dopo una prima visita effettuata dal medico della società ospitante, di intervento medico presso il pronto soccorso ove veniva repertato lo stato fisico ecchimotico – contusivo con prognosi di giorni 7 s.c. ..." determinando la sanzione "...in considerazione della eccezionale gravità del fatto, oggettivamente idoneo per le dimensioni e la natura dell'oggetto lanciato contro l'Ufficiale di gara, a determinare concretamente pericolo gravissimo per la incolumità fisica del medesimo".

A sostegno dell'impugnazione, diretta a ottenere l'annullamento della sanzione dell'ammenda di €5.000,00 e la riduzione della squalifica del campo a 3 giornate effettive di gara da disputarsi a porte chiuse sul proprio terreno, ovvero, in subordine a disputare le partite oggetto dell'emanando provvedimento comunque sul proprio campo a porte chiuse, la ricorrente ha affermato che la sanzione inflitta era eccessiva rispetto all'effettiva gravità degli eventi. In particolare ha rilevato che non vi era stata interruzione della gara e che l'Assistente non ha avuto necessità di cure immediate; inoltre ha sostenuto, in ordine ai danni lamentati dal Direttore di gara sulla sua auto, che non vi era prova circa l'imputabilità degli stessi ai sostenitori della ricorrente.

Il ricorso merita accoglimento parziale, rideterminandosi la squalifica in 4 giornate in campo neutro a porte chiuse e la sanzione pecuniaria dell'ammenda di €3.000,00, in considerazione del fatto che, nonostante la gravità del gesto, non è stato necessario, a seguito dello stesso, sospendere la gara in quanto l'Assistente ha potuto portare regolarmente a termine il suo compito. Viene invece confermato l'obbligo di risarcimento dei danni provocati all'autovettura del Direttore di gara, a seguito di richiesta e documentazione, tenuto conto del fatto che la stessa era stata affidata alla custodia del Dirigente della società locale addetto agli Ufficiali di gara.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Cynthia di Genzano (Roma) e, per l'effetto:

- riduce la sanzione della squalifica del campo di giuoco a 4 gare effettive da disputarsi in campo neutro e a porte chiuse;
- riduce la sanzione dell'ammenda a €3.000,00.

Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

9) RICORSO CON PROCEDIMENTO D'URGENZA DELLA NUOVA VEROLESE CALCIO A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE ANGELO DANOTTI, INFLITTE SEGUITO GARA NUOVA VEROLESE/BELLUNO DEL 25.10.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 61 del 26.10.2009)

La Nuova Verolese Calcio ha impugnato, con procedimento d'urgenza, la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale con la quale, in relazione alla gara contro il Belluno disputatasi in data 25.10.2009, era stata inflitta la sanzione della squalifica per 3 giornate al calciatore Danotti Angelo "per avere, a gioco in svolgimento e con il pallone lontano dall'azione di gioco, colpito con un calcio all'altezza dello stomaco un calciatore avversario rimasto a terra a seguito di un precedente contrasto e per essersi, alla notifica del provvedimento di espulsione, rivolto al Direttore di gara con termini estremamente irriguardosi".

A sostegno dell'impugnazione diretta a ottenere la riduzione della squalifica la ricorrente ha sostenuto che il calciatore avrebbe colpito involontariamente l'avversario rimasto a terra a causa di un precedente contrasto con gioco in svolgimento.

Il ricorso è infondato alla luce del referto arbitrale e va pertanto confermato ai sensi dell'art.19 comma 4 lett. b) C.G.S il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso con procedimento d'urgenza, come sopra proposto dalla Nuova Verolese Calcio A.S.D. di Verolanuova (Brescia).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

10) RICORSO DELL'A.S. DERUTA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE FORNETTI DANIELE SEGUITO GARA DERUTA/GUIDONIA DEL 25.10.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 63 del 28.10.2009)

La motivazione della delibera indicata in epigrafe ha per oggetto la condotta del calciatore, nel corso della gara Deruta/Guidonia del 25.10.2009, cui si attribuisce l'illecito di avere, a gioco in svolgimento, ma lontano dall'azione, colpito con un pugno un avversario, così da rendere necessaria la interruzione della gara per consentire l'intervento dei sanitari. La disposizione cui si fa riferimento è indicata nell'art. 14, comma 4, lett. b) C.G.S., ma trattasi di un evidente ed innocuo *lapsus calami*, nessun dubbio potendo sussistere circa la individuazione della norma effettivamente applicata, che va identificata nell'art. 19, comma 4 lett. b) dello stesso codice, la quale prevede come sanzione

minima la squalifica per 3 giornate o a tempo determinato, in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti.

La società ricorrente chiede una riduzione della predetta squalifica, deducendo una diversa versione dell'accaduto: e cioè negando che vi sia stata alcuna violenza da parte del calciatore squalificato e sostenendo che egli si sarebbe limitato a "sgomitare" l'avversario senza cagionargli alcuna ferita, tanto che entrambi i contendenti sarebbero poi usciti insieme dal terreno di giuoco, senza polemiche e addirittura abbracciandosi l'un l'altro.

Si tratta, come è evidente, di una versione dei fatti sensibilmente diversa da quella contenuta nel rapporto arbitrale, la quale, a norma dell'art. 35 1.1 dello stesso codice fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. E nel rapporto arbitrale si attesta che al 48' del secondo tempo il Fornetti aveva colpito al volto con un pugno un avversario non in uno scontro di giuoco, ma a giuoco lontano. Può aggiungersi che nel supplemento di rapporto lo stesso arbitro ha avuto modo di precisare che i due contendenti non si erano limitati a scambiarsi delle spinte, ma erano venuti alle mani colpendosi reciprocamente con un pugno al volto, sicchè si era resa necessaria la interruzione della partita, al fine di consentire ai massaggiatori di provvedere alle cure del caso. Né va dimenticato, per quanto attiene alla condotta tenuta dal Fornetti, la peculiare responsabilità che a lui incombeva a sua qualità di vicecapitano della squadra, la quale dovrebbe comportare nella condotta di gara un maggior senso di responsabilità ed un migliore controllo dei propri nervi rispetto ai colleghi ed agli avversari.

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S. Deruta di Deruta (Perugia).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

11) RICORSO DELL'A.C.D. GUIDONIA MONTECELIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE MIRANTE SIMONE SEGUITO GARA DERUTA/GUIDONIA DEL 25.10.2009 – (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Off. n. 63 del 28.10.2009)

La motivazione della delibera indicata in epigrafe ha per oggetto la condotta del calciatore Mirante Simone, nel corso della gara Deruta/Guidonia del 25.10.2009, cui si attribuisce l'illecito di avere, a gioco in svolgimento, ma lontano dall'azione, colpito con un pugno un avversario, così da rendere necessaria la interruzione della gara per consentire l'intervento dei sanitari. La disposizione cui si fa riferimento viene indicata nell'art. 14, comma 4, lett. b) C.G.S., ma trattasi di un evidente ed innocuo *lapsus calami*, nessun dubbio potendo sussistere circa la individuazione della norma effettivamente applicata, che va identificata nell'art. 19, comma 4 lett. b) dello stesso codice, la quale prevede come sanzione minima la squalifica per tre giornate o a tempo determinato, in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti.

La società ricorrente chiede una riduzione della predetta squalifica, deducendo una diversa versione dell'accaduto: e cioè negando che vi sia stata alcuna violenza da parte del calciatore squalificato e sostenendo che egli si sarebbe limitato a "spintonare" l'avversario senza cagionargli alcuna ferita, tanto che entrambi i contendenti sarebbero poi usciti insieme dal terreno di giuoco, senza dare alcun seguito al fatto. Pur riconoscendo che il comportamento tenuto nell'episodio in questione appare censurabile alla luce dei principi di lealtà e correttezza, la parte ricorrente ritiene che l'accaduto si sia risolto in un semplice alterco privo di qualsiasi violenza fisica, tanto più che "i pugni sul volto lasciano il segno".

Si tratta, come è evidente, di una esposizione dei fatti sensibilmente diversa da quella contenuta nel rapporto arbitrale, la quale, a norma dell'art. 35 1.1 dello stesso codice fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. E nel verbale si attesta che al 48' del secondo tempo il Mirante aveva colpito al volto con un pugno un avversario non in uno scontro di giuoco, ma a giuoco lontano. Può aggiungersi che nel supplemento di rapporto lo stesso

arbitro ha avuto modo di precisare che i due contendenti non si erano limitati a scambiarsi delle spinte, ma erano venuti alle mani colpendosi reciprocamente l'un l'altro con un pugno al volto, sicchè si era resa necessaria la interruzione della partita, al fine di consentire ai massaggiatori di provvedere alle cure del caso. Né appare in alcun modo decisiva, in senso contrario al resoconto dell'arbitro, la predetta ed opinabile asserzione difensiva secondo la quale i pugni al volto lascerebbero il segno.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.C.D. Guidonia Montecelio di Guidonia Montecelio (Roma).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE

Mario Sanino

Pubblicato in Roma il 19 luglio 2010

IL SEGRETARIO

Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE

Giancarlo Abete